

**Regolamento per la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali attraverso la concessione di patrocini e l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria (approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 marzo 2023, n. 36).**


**Capo I**  
**Oggetto, finalità e definizioni**

**Art. 1**  
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e dell'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, di seguito denominata Assemblea e dell'eventuale connesso contributo, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), dell'articolo 61 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (*Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria*) e ai sensi della legislazione regionale vigente.

**Art. 2**  
(Finalità e definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si intendono:
- a) per concessione del patrocinio non oneroso e autorizzazione all'uso del logo: il riconoscimento con il quale l'Assemblea esprime il proprio apprezzamento per iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali di particolare interesse e rilievo regionale, qualificanti per le funzioni e le attività dell'Assemblea medesima, mediante la dicitura "Con il patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria" e, se richiesto, mediante l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea. La concessione del patrocinio non oneroso e l'autorizzazione all'uso del logo non determinano alcuna assunzione di spesa a carico dell'Assemblea;
  - b) per patrocinio oneroso: la concessione del patrocinio ed eventuale autorizzazione all'uso del logo con le modalità di cui alla lettera a), accompagnati dal riconoscimento di un contributo finanziario a carico dell'Assemblea. Il contributo è erogabile a titolo di compartecipazione alle spese, solo previa rendicontazione delle stesse da parte del beneficiario.
2. Per iniziative o manifestazioni istituzionali e culturali di particolare interesse e rilievo regionale, qualificanti per le funzioni e le attività dell'Assemblea, quali convegni, riunioni di carattere istituzionale, mostre, celebrazioni e rassegne sociali, scientifiche, artistiche, storiche e sportive, si intendono quelle promosse da soggetti terzi nell'interesse della collettività in linea con le finalità istituzionali dell'Assemblea medesima e in coerenza con i principi e le finalità dello Statuto regionale, che:
- a) concorrono alla valorizzazione dell'azione regionale nelle materie di competenza legislativa dell'Assemblea, in particolare nel campo culturale, storico, della legalità, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo, turistico, ambientale ed economico, nell'ambito e a vantaggio della crescita e valorizzazione della società umbra e del suo territorio;
  - b) concorrono alla valorizzazione e al recupero delle tradizioni e tipicità regionali e locali;
  - c) realizzano o concorrono a realizzare finalità in linea con gli obiettivi, le funzioni e i compiti dell'Assemblea o concernenti materie o ambiti di specifico interesse della stessa;
  - d) sono in armonia e coerenza con i principi contenuti negli articoli 10 e 11 dello Statuto della Regione Umbria e con gli obiettivi della programmazione regionale;
  - e) valorizzano il territorio regionale nel rispetto della struttura economica, sociale e culturale del territorio stesso;



- f) si coordinano con altre iniziative e manifestazioni promosse nel territorio regionale;
- g) concorrono alla promozione dell'immagine dell'Umbria.

## **Capo II** **Patrocinio non oneroso e autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea**

### **Art. 3**

(Requisiti generali per la concessione del patrocinio non oneroso e dell'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea)

1. La concessione del patrocinio non oneroso e l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
  - a) possono essere accordate solo a enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad associazioni e comitati istituiti o costituiti nelle forme consentite dalla legge, che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguono fini di lucro, che sono in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza, che hanno sede in Umbria e che operano sul territorio regionale o che, se hanno sede fuori dal territorio regionale, svolgono l'attività prevalente nel territorio.
  - b) hanno validità esclusivamente per l'iniziativa richiesta e limitatamente al periodo della stessa;
  - c) non comportano alcuna responsabilità in capo all'Assemblea circa azioni e comunicazioni che sono rappresentate o veicolate con riferimento all'iniziativa o manifestazione patrocinata e non a preventiva conoscenza dell'Assemblea medesima.
2. Non possono presentare istanze per la concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1:
  - a) le persone fisiche, le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus;
  - b) i partiti, i movimenti politici, i sindacati o altre organizzazioni rappresentative di categorie;
  - c) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente.
3. Fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, non sono ammesse richieste, per corsi di formazione o aggiornamento, per iniziative attributive di crediti formativi, per iniziative promozionali di carattere commerciale o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro, nonché per la realizzazione di prodotti editoriali, con qualunque mezzo e su qualunque supporto realizzati.
4. Non sono, inoltre, ammesse le iniziative che costituiscono attività o eventi interni della vita di enti e associazioni.
5. Il soggetto beneficiario è tenuto, prima della stampa del materiale di comunicazione previsto per l'iniziativa patrocinata, tra cui inviti, volantini, brochure e programmi, ad inviarne bozza all'indirizzo pec [cons.reg.umbria@arubapec.it](mailto:cons.reg.umbria@arubapec.it), oppure all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@alumbria.it](mailto:protocollo@alumbria.it).
6. La concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1 comportano l'utilizzo della dicitura "Con il patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria" e, se richiesto, del logo dell'Assemblea.
7. L'utilizzo indebito della dicitura e del logo di cui al comma 6 comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.
8. L'Assemblea si riserva la facoltà di revocare in ogni tempo il patrocinio e l'autorizzazione concessi in caso di modifica sostanziale del programma proposto e di uso illegittimo dell'immagine dell'Assemblea legislativa.
9. La concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1 non comportano alcuna responsabilità in capo all'Assemblea circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate.



10. L'Assemblea può assicurare, se richiesto, il proprio sostegno alle iniziative patrocinate anche mediante l'incentivazione della partecipazione alle medesime di autorità regionali.

#### **Art. 4**

(Modalità di presentazione dell'istanza di concessione del patrocinio non oneroso e di autorizzazione all'uso del logo)

1. L'istanza di concessione del patrocinio non oneroso e di eventuale autorizzazione all'uso del logo – modulo denominato *Allegato 1* – per la tipologia di interventi di cui all'articolo 2, comma 2, può essere presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [cons.reg.umbria@arubapec.it](mailto:cons.reg.umbria@arubapec.it), oppure all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@alumbria.it](mailto:protocollo@alumbria.it), spedita a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano. La stessa inoltre:

a) è indirizzata al Presidente dell'Assemblea;

b) è redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che è tenuto a dichiarare:

- 1) di non aver riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II del codice penale;
- 2) che il soggetto promotore dell'iniziativa non persegue fini di lucro, è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza e che, se ha sede fuori dal territorio regionale, svolge l'attività prevalente nel territorio umbro;
- 3) che l'iniziativa o manifestazione per cui è richiesto il patrocinio è senza fini di lucro e si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza;

c) è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) *Allegato 1/A*, recante i dati identificativi del soggetto richiedente e la documentazione ivi prevista;
- 2) *Allegato 1/B*, recante la descrizione dell'iniziativa o della manifestazione, per la quale è richiesto il patrocinio e l'eventuale autorizzazione all'uso del logo, nel rispetto dell'articolo 2, comma 2;
- 3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza medesima, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/200;


d) può essere presentata in ogni momento dell'anno, deve pervenire in tempo utile per la sua valutazione e, comunque, almeno trenta giorni prima dell'iniziativa o manifestazione alla quale si riferisce.

2. Le istanze carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta trasmessa dall'ufficio competente in materia di patrocinio, a pena di inammissibilità.

#### **Art. 5**

(Esame delle istanze di concessione di patrocinio non oneroso e di autorizzazione all'uso del logo)

1. L'ufficio competente verifica la completezza e la conformità alle disposizioni e ai criteri di cui al presente Regolamento delle domande di patrocinio non oneroso e autorizzazione all'uso del logo e successivamente le presenta al Presidente dell'Assemblea che con propria decisione accoglie o rigetta le istanze.



2. L'esito delle istanze di cui al comma 1 è comunicato al soggetto richiedente, di norma entro quindici giorni dalla ricezione delle stesse e comunque prima della data dell'iniziativa patrocinata.

3. Contestualmente alla comunicazione dell'esito dell'istanza è trasmesso in via telematica il logo dell'Assemblea, quando richiesto.

### **Capo III**

#### **Patrocinio oneroso e autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea**

##### **Art. 6**

(Bandi per la concessione del patrocinio oneroso)

1. Ai fini della concessione del patrocinio oneroso, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea approva annualmente, con propria deliberazione, due bandi che definiscono:

- a) l'ammontare complessivo per l'erogazione dei patrocini onerosi;
- b) i criteri preferenziali e i relativi punteggi per la quantificazione dei contributi per il patrocinio oneroso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, lettera b), l'Ufficio di presidenza tiene conto delle finalità di cui all'art. 2, comma 2.

3. I bandi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, nel rispetto dei seguenti termini:

- a) per le iniziative o manifestazioni che iniziano nel primo semestre dell'anno, entro il 30 settembre dell'anno precedente;
- b) per le iniziative o manifestazioni che iniziano nel secondo semestre dell'anno, entro il 31 marzo dell'anno in corso.

4. Sono inammissibili le richieste di patrocinio oneroso presentate in assenza del bando.

##### **Art. 7**


(Requisiti generali per la concessione del patrocinio oneroso e dell'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea)

1. La concessione del patrocinio oneroso ed eventuale autorizzazione all'uso del logo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) possono essere accordate solo a enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad associazioni e comitati costituiti o costituiti nelle forme consentite dalla legge, che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguono fini di lucro, che sono in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza, che hanno sede in Umbria e che operano sul territorio regionale o che, se hanno sede fuori dal territorio regionale, svolgono l'attività prevalente nel territorio;
- b) hanno validità esclusivamente per l'iniziativa richiesta e limitatamente al periodo della stessa;
- c) non comportano alcuna responsabilità in capo all'Assemblea circa azioni e comunicazioni che sono rappresentate o veicolate con riferimento all'iniziativa o manifestazione patrocinata e non a preventiva conoscenza dell'Assemblea medesima.

2. Non possono presentare istanze per la concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1:

- a) le persone fisiche, le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus;
- b) i partiti, i movimenti politici, i sindacati o altre organizzazioni rappresentative di categorie;
- c) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente.



3. Fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, non sono ammesse richieste per corsi di formazione o aggiornamento, per iniziative attributive di crediti formativi, per iniziative promozionali di carattere commerciale o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro, nonché per la realizzazione di prodotti editoriali, con qualunque mezzo e su qualunque supporto realizzati.
4. Non sono inoltre ammesse le iniziative che costituiscono attività o eventi interni della vita di enti e associazioni.
5. Il soggetto beneficiario è tenuto, prima della stampa del materiale di comunicazione previsto per l'iniziativa patrocinata, tra cui inviti, volantini, brochure e programmi, ad inviarne bozza all'indirizzo pec [cons.reg.umbria@arubapec.it](mailto:cons.reg.umbria@arubapec.it), oppure all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@alumbria.it](mailto:protocollo@alumbria.it).
6. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione di cui al comma 1 comportano l'erogazione del contributo ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12, l'utilizzo della dicitura "Con il patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria" e, se richiesto, del logo dell'Assemblea.
7. L'utilizzo indebito della dicitura e del logo di cui al comma 6 comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.
8. La concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1 non comportano alcuna responsabilità in capo all'Assemblea circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate.
9. Può essere concesso allo stesso soggetto un patrocinio oneroso all'anno per una sola iniziativa specifica e chiaramente identificata.
10. Nel caso in cui soggetti diversi presentino richiesta di patrocinio oneroso per la medesima iniziativa, viene ammessa l'istanza che è pervenuta prima.
11. Il contributo concesso dall'Assemblea legislativa non può superare del 30% l'importo della spesa totale dichiarata nel preventivo.

### **Art. 8**

(Modalità di presentazione dell'istanza di patrocinio oneroso e di autorizzazione all'uso del logo)

1. L'istanza di concessione di patrocinio oneroso e di eventuale autorizzazione all'uso del logo – modulo denominato *Allegato 2* – per la tipologia di interventi di cui all'articolo 2, comma 2, può essere presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [cons.reg.umbria@arubapec.it](mailto:cons.reg.umbria@arubapec.it), oppure all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@alumbria.it](mailto:protocollo@alumbria.it), spedita a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano. La stessa inoltre:
  - a) è indirizzata al Presidente dell'Assemblea;
  - b) è redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che è tenuto a dichiarare:
    - 1) di non aver riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II del codice penale;
    - 2) che il soggetto promotore dell'iniziativa non persegue fini di lucro, è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza e che, se ha sede fuori dal territorio regionale, svolge l'attività prevalente nel territorio umbro;
    - 3) che l'iniziativa o manifestazione per cui è richiesto il patrocinio è senza fini di lucro e si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza;
2. L'istanza, presentata nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), salvo le esenzioni previste per legge, è corredata dalla seguente documentazione:
  - a) modulo denominato *Allegato 2/A*, nel quale sono indicati la denominazione, la natura giuridica, la sede legale e le eventuali sedi operative del soggetto richiedente, l'indicazione del nominativo del responsabile dell'iniziativa e allegati copia dello statuto o dell'atto costitutivo;



- b) modulo denominato *Allegato 2/B*, nel quale sono indicati la descrizione dettagliata e il periodo di svolgimento dell'iniziativa o della manifestazione per le quali è richiesta la concessione del patrocinio oneroso, nel rispetto dell'articolo 2, comma 2 e specificati gli altri soggetti interessati alla realizzazione dell'iniziativa o manifestazione;
  - c) modulo denominato *Allegato 2/C*, nel quale sono indicati il preventivo finanziario dell'iniziativa in forma dettagliata che deve contenere, alla voce Entrate, solo gli importi riferiti a soggetti pubblici o privati diversi dall'Assemblea.
3. All'istanza è allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente, qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
  4. Le istanze carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta trasmessa dall'ufficio competente in materia di patrocinio, a pena di inammissibilità.

#### **Art. 9**

(Esame delle istanze di patrocinio oneroso e di autorizzazione all'uso del logo)

1. L'esame delle istanze di cui all'articolo 8 si svolge osservando i criteri stabiliti con la delibera dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 6 e avendo cura di verificare la loro coerenza con il bando, e la congruità dei preventivi di spesa presentati.
2. Ad istruttoria conclusa l'ufficio competente redige un elenco di domande ammissibili e inammissibili, che viene trasmesso all'Ufficio di presidenza, il quale delibera l'assegnazione delle risorse nel rispetto dei criteri stabiliti dal bando, di cui all'articolo 6.
3. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.

#### **Art. 10**

(Comunicazione esiti)

1. L'esito dell'istanza di patrocinio oneroso e di eventuale autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea è comunicato al soggetto richiedente dalla struttura competente prima dell'avvio dell'iniziativa.
2. Contestualmente all'esito dell'istanza è trasmesso in via telematica il logo dell'Assemblea, quando richiesto.

#### **Art. 11**

(Erogazione, riduzione, decadenza e revoca del contributo per il patrocinio oneroso)

1. L'erogazione del contributo per il patrocinio oneroso è subordinata:
  - a) alla realizzazione dell'iniziativa o manifestazione in maniera conforme a quella programmata e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica;
  - b) alla puntuale rendicontazione relativa agli importi delle entrate e delle spese sostenute ai sensi del comma 2;
  - c) all'assenza della elargizione di altro finanziamento concesso dall'Assemblea per la stessa iniziativa o manifestazione.
2. La rendicontazione – modulo denominato *Allegato 3* – può essere presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [cons.reg.umbria@arubapec.it](mailto:cons.reg.umbria@arubapec.it), oppure all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@alumbria.it](mailto:protocollo@alumbria.it), spedita a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano. La stessa inoltre:
  - a) è indirizzata al Presidente dell'Assemblea;





b) è redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che è tenuto a dichiarare:

- 1) che l'iniziativa o manifestazione è stata realizzata nei tempi e nei modi indicati nell'istanza di richiesta di patrocinio oneroso;
- 2) le modalità di svolgimento dell'iniziativa o manifestazione, tramite dettagliata relazione corredata dalla eventuale documentazione informativa ritenuta utile (materiale di comunicazione e promozione su organi e informazioni tradizionali o su siti web) e dalla descrizione dei risultati ottenuti, specificando la platea di pubblico alla quale l'iniziativa è stata rivolta, gli obiettivi prefissati e conseguiti, la ricaduta in termini di benefici a favore del territorio e della comunità interessati;
- 3) che per la medesima iniziativa o manifestazione non è stato elargito altro finanziamento da parte dell'Assemblea legislativa;
- 4) l'ammontare delle spese sostenute come da giustificativi di spesa che sono depositati e conservati, per dieci anni, presso la sede del soggetto beneficiario del contributo;
- 5) di essere a conoscenza del fatto che il contributo concesso potrà essere rideterminato in diminuzione o non erogato dall'Assemblea legislativa della Regione Umbria, qualora i costi effettivamente sostenuti risultino inferiori a quelli preventivati;
- 6) di essere consapevole che l'Assemblea legislativa della Regione Umbria ha la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari del contributo l'esibizione della documentazione contabile relativa alla spesa effettivamente sostenuta, documentazione depositata e conservata con le modalità indicate al numero 4);
- 7) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e la ritenuta d'acconto da applicare sul contributo concesso;
- 8) i dati del soggetto beneficiario necessari ai fini della riscossione del contributo.

3. La rendicontazione di cui al comma 2:

a) è corredata:


- 1) dal conto consuntivo consistente nelle voci Entrate e Uscite, dove alla voce Entrate è ricompreso l'importo concesso dall'Assemblea, oltre agli ulteriori finanziamenti ricevuti da parte di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri e alla voce Uscite un prospetto analitico di tutte le spese sostenute per l'iniziativa o manifestazione finanziata al netto dell'IVA – modulo denominato *Allegato 3/A*;
- 2) dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000;

b) è trasmessa, consegnata o spedita entro e non oltre il termine perentorio di sette mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa, a pena di decadenza dal contributo concesso.

4. Fatte salve la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, la mancata realizzazione dell'iniziativa o la sua realizzazione in modo non attinente a quanto descritto nell'istanza, l'entità del contributo autorizzato:

- a) è ridotta fino a pareggio di bilancio nel caso in cui dal conto consuntivo inviato risulti un avanzo tra le voci Entrate e Uscite;
- b) non è erogata nel caso in cui dal conto consuntivo inviato risulti un avanzo pari o superiore all'intero importo autorizzato.

5. I provvedimenti di cui al comma 4, lettere a) e b), sono adottati dal dirigente competente per materia.



6. L'Assemblea ha la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari l'esibizione della documentazione contabile relativa alla spesa effettivamente sostenuta, così come puntualmente indicata nella rendicontazione trasmessa.
7. Il contributo concesso è erogato dall'Assemblea in un'unica soluzione.
8. Il contributo non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso, a pena di revoca dello stesso.

#### **Art. 12**

(Verifica sull'ammissibilità delle spese)

1. Per provvedere alla liquidazione l'ufficio competente verifica la regolarità della rendicontazione e l'ammissibilità delle spese sostenute.
2. Si considerano ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa.
3. Fermo quanto previsto al comma 2, sono considerate ammissibili, in particolare, le seguenti tipologie di spesa:
  - a) affitto, locazione o allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate all'iniziativa;
  - b) servizi editoriali, grafici e tipografici destinati all'iniziativa;
  - c) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
  - d) compensi per relatori, esperti, docenti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa, e relative spese di ospitalità (viaggio, vitto, alloggio);
  - e) altre spese, non rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario.
4. Non sono, in ogni caso, considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
  - a) acquisto di beni strumentali o di beni la cui funzione sia suscettibile di ulteriori usi e destinazioni;
  - b) gli importi pagati alla SIAE;
  - c) i contributi previdenziali;
  - d) i versamenti IVA o di altre imposte.

#### **Capo IV**

#### **Trasparenza e controlli**

#### **Art. 13**

(Obblighi di pubblicità e trasparenza)

1. La pubblicazione degli atti relativi alla concessione dei patrocini di cui al presente Regolamento è eseguita nel rispetto della normativa vigente e del *Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa.*
2. Il responsabile del procedimento, in sede di redazione dell'atto o del documento, verifica la sussistenza degli obblighi di pubblicità e, qualora la riscontri, procede a individuare i dati personali essenziali da inserire in detti atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'omissione o per la pseudonimizzazione di determinate informazioni, in ottemperanza alla normativa in materia di tutela dei dati personali, alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e a quanto previsto nel *Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di*





*presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa.*

#### **Art. 14**

(Elenco dei beneficiari del patrocinio non oneroso e dell'autorizzazione all'uso del logo)

1. È istituito l'Elenco dei soggetti beneficiari della concessione del patrocinio non oneroso e dell'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea, come disciplinate dal presente Regolamento.
2. L'Elenco di cui al comma 1 è curato, aggiornato e pubblicato nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assemblea alla voce "*Patrocinio e logo*".

#### **Art. 15**

(Elenco dei beneficiari dei contributi per il patrocinio oneroso e dell'autorizzazione all'uso del logo)

1. È istituito l'Elenco dei soggetti beneficiari dei contributi per il patrocinio oneroso e dell'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea, come disciplinato dal presente Regolamento.
2. L'Elenco di cui al comma 1 è curato, aggiornato e pubblicato nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assemblea alla voce "*Patrocinio e logo*".

#### **Art. 16**

(Controlli)

1. Gli uffici preposti dell'Assemblea effettuano, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle istanze e delle dichiarazioni di cui al presente Regolamento, presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

#### **Art. 17**

(Decadenza dai benefici)

1. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, eseguito ai sensi dell'articolo 16, comporta la decadenza dal diritto al beneficio previsto dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e il conseguente obbligo alla restituzione del contributo eventualmente percepito, salva, in ogni caso, la comunicazione della violazione all'Autorità giudiziaria competente.

### **Capo V**

#### **Allegati, norme transitorie e di prima applicazione**

#### **Art. 18**

(Allegati)

1. Sono allegati al presente Regolamento:
  - a) modulistica per la presentazione di istanza di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo dell'Assemblea legislativa (Allegato 1) comprensiva di:
    - 1) allegato 1/A (dati relativi al soggetto giuridico richiedente);
    - 2) allegato 1/B (dati relativi all'iniziativa);
    - 3) informativa sul trattamento dei dati personali;



b) modulistica per la presentazione di istanza di patrocinio oneroso (Allegato 2) comprensiva di:

- 1) allegato 2/A (dati relativi al soggetto giuridico richiedente);
- 2) allegato 2/B (dati relativi all'iniziativa);
- 3) allegato 2/C (preventivo di spesa);
- 4) informativa sul trattamento dei dati personali;

c) modulistica per la rendicontazione ai fini dell'erogazione del contributo assegnato (Allegato 3) comprensiva di:

- 1) allegato 3/A (conto consuntivo);
- 2) informativa sul trattamento dei dati personali.

### **Art. 19**

(Norme transitorie e di prima applicazione)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

2. Alle istanze di patrocinio oneroso e non oneroso presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e a quelle relative a iniziative o manifestazioni che iniziano entro il 30 settembre 2023, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 275 del 21 novembre 2017 (Sostituzione del Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per iniziative di interesse e rilievo regionale e autorizzazione all'uso del logo, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 423 del 10 febbraio 2014).

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il bando per la presentazione di istanze di patrocinio oneroso per iniziative o manifestazioni che iniziano dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, entro il 15 luglio 2023.